

“Le operazioni intercorse con [redacted] e [redacted], infatti, vengono descritte nelle loro linee essenziali a pag. 26-27 del “Ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo contenente il piano e la proposta” del 6/12/2018 (d’ora in poi ricorso). La debitrice, in particolare, dà conto dei rapporti intercorsi con [redacted] e [redacted], dell’entità dei finanziamenti ricevuti e delle garanzie prestate, nonché di avere rimborsato i prestiti “da ultimo in data 17 ottobre 2017, eccezion fatta per il residuo importo di euro 50.000,00 (collocato tra le passività di natura postergata ai fini del presente ricorso)” (pag. 28 del ricorso). La documentazione depositata, come riconoscono le stesse banche opposenti (pag. 21 del ricorso in opposizione di [redacted] s.p.a.), consente di ricostruire una per una le operazioni di finanziamento e di rimborso intercorse, anche con riferimento alle date e all’entità dei prestiti e dei rimborsi. Nel ricorso e negli atti ad esso allegati manca un preciso riepilogo di ogni singolo finanziamento e rimborso, ma tale carenza informativa riguarda un aspetto secondario, inidoneo a condizionare la espressione di voto.

L’affermazione contenuta nella nota integrativa al bilancio 2017 circa la conformità dei rimborsi agli accordi tra le parti non è ripetuta nel ricorso (dove viene correttamente indicata la data dell’ultimo rimborso), né nell’attestazione. La sua ipotetica valenza decettiva viene meno alla luce di un esame complessivo della documentazione, né il creditore opponente può estrapolare il contenuto di un singolo documento (diverso dal ricorso, dal piano, dalla proposta e dall’attestazione) per sostenere che l’informazione è stata carente, soprattutto

laddove l'esame della restante documentazione gli consenta una completa e veritiera ricostruzione dei fatti".

Dunque, a giudizio del Tribunale di Treviso, il ricorso contiene una sufficiente descrizione dell'operazione compiuta con la ██████████ e, sebbene non siano indicati i singoli finanziamenti ed i rimborsi della controllata a favore della controllante, "tale carenza informativa riguarda un aspetto secondario, idoneo a condizionare la espressione di voto".

L'operazione con ██████████ veniva così descritta in ricorso:

"Quanto invece all'operazione di finanziamento perfezionata con ██████████, si segnala che, rispettivamente: (i) in data 9 luglio 2015, ██████████ (in qualità di prenditore) ha sottoscritto con ██████████ un contratto di finanziamento a medio-lungo termine di importo originariamente pari, in linea capitale, ad Euro 20 milioni (il "Primo Finanziamento ██████████") retto dal diritto lussemburghese; e (ii) in data 9 dicembre 2016, ██████████ (in qualità di prenditore) ha sottoscritto con ██████████ un secondo contratto di finanziamento di natura cd. revolving di importo originariamente pari, in linea capitale, ad Euro 30 milioni (il "Secondo Finanziamento ██████████") retto dal diritto lussemburghese, con successiva riduzione all'importo di Euro 15 milioni. Contestualmente, alla stipula del Primo Finanziamento ██████████, giusta sottoscrizione di una apposita "Letter of guarantee" ("Lettera di garanzia", avente natura di garanzia personale) ai sensi del diritto lussemburghese ed avente durata sino al 20 luglio 2021, si è costituita quale garante di ██████████ in relazione al Primo Finanziamento ██████████, sino all'importo

massimo garantito di Euro 23 milioni. Analogamente, in data 9 dicembre 2016 **[redacted]**, sempre giusta sottoscrizione di una apposita "Letter of guarantee" ai sensi del diritto lussemburghese, si è costituita quale garante di **[redacted]** in relazione al Secondo Finanziamento **[redacted]** sino all'importo massimo garantito di Euro 32,5 milioni: al riguardo, preme tuttavia segnalare che tale garanzia aveva durata sino al 22 dicembre 2017 ed è, pertanto, ad oggi scaduta (non essendone intervenuto il rinnovo a seguito della decorrenza del termine del 22 dicembre 2017). Sempre in data 9 dicembre 2016, e sempre con finalità di "garanzia" del Secondo Finanziamento **[redacted]**, **Pasta Zara** ha altresì sottoscritto un atto denominato "Deed of pledge on the goods of **Pasta Zara** Spa [...]", vale a dirsi "Atto di pegno su merci di **Pasta Zara** spa", retto dal diritto italiano per espressa scelta delle parti. Per le ragioni meglio declinate nel successivo capitolo V, tale supposto "atto di pegno" è, tuttavia, privo di efficacia. Tanto premesso in ordine alla "struttura contrattuale" dell'operazione, preme qui rilevare che la concessione delle garanzie sopra descritte a favore di **[redacted]** da parte di **Pasta Zara** (cd. garanzie "ascendenti", in quanto prestate dalla controllata nell'interesse della controllante) rispondeva all'interesse sociale di **Pasta Zara**. Ed infatti, le somme erogate a **[redacted]** ai sensi del Primo Finanziamento **[redacted]** e del Secondo Finanziamento **[redacted]** sono state successivamente "trasferite" sotto forma di finanziamento-soci, da **[redacted]** a **[redacted]** che le ha utilizzate al fine di far fronte alle obbligazioni di pagamento nei confronti dei propri fornitori. Ciò ha generato, in capo a **Pasta Zara**, corrispondenti debiti da finanziamento-soci nei confronti di **[redacted]** come risulta, tra

l'altro, dal bilancio 2016. Detti debiti sono stati oggetto di rimborso, da ultimo in data 17 ottobre 2017, eccezion fatta per il residuo importo di Euro 50.000,00 (collocato tra le passività di natura postergata ai fini del presente ricorso)".

In sintesi, [redacted] avrebbe ottenuto da [redacted] un finanziamento, che utilizzava per finanziare a sua volta [redacted] s.p.a.

Il ricorso tuttavia non chiarisce se vi sia corrispondenza tra quanto [redacted] ha ricevuto dalla banca cinese e l'ammontare dei finanziamenti erogati alla controllata.

Invero, non pare che il primo finanziamento sia stato destinato alla controllata.

L'attestatore ha infatti riferito: "[redacted] ha rilasciato una garanzia a prima richiesta a favore di [redacted] per un importo massimo di euro 23.000.000 e valida fino al 20/7/2021 a valersi sul finanziamento erogato da [redacted] a [redacted] (ora [redacted] spa) in data 09/07/2015 di euro 20.000.000, con piano di ammortamento in 18 rate trimestrali a partire dal ventunesimo mese successivo all'erogazione e sino al settantaduesimo. Il debito residuo di [redacted] verso [redacted] alla data del 04/05/2018 ammonta ad euro 16.666.667. Il Piano prevede che la Società [redacted] si faccia carico integrale di tale debito, in considerazione della situazione di tensione finanziaria in capo a [redacted]. In particolare, la società ha iscritto un fondo rischi dell'importo complessivo di Euro 16.666.667 che, nella proposta concordataria, verrà iscritto all'interno della classe 5 dei creditori chirografari che saranno soddisfatti nella misura del 33% in 5 anni.

Allo scopo di fornire una rappresentazione più ampia dei rapporti intrattenuti con [redacted] si rileva che in data 22 dicembre 2017 è giunta a scadenza la

garanzia prestata da **Pasta Zara** a valere sulla linea di credito revolving concessa da **Bank of China Limited a [redacted]** del giorno 09/12/2016 di euro 30.000.000. Tale garanzia, in quanto scaduta, non è contemplata nei rimborsi previsti nel Piano di **Pasta Zara**” (pag. 28 della relazione ex art. 161, 3° co., l.fall.).

Quindi, almeno una parte del primo finanziamento sarebbe stato utilizzato da **[redacted]** e comunque non è stato da essa rimborsato a **Bank of China**.

L'operazione non viene approfondita dai commissari.

Nella relazione ex art. 172 l.fall. non se ne fa cenno, venendo indicato solo il risultato finale, ossia la sussistenza del debito di **Pasta Zara s.p.a.** nei confronti di **Bank of China** (v. pag. 23 della relazione dei commissari).

Può quindi dirsi, in base al contenuto del ricorso e della relazione dell'attestatore, che **Pasta Zara s.p.a.** ha prestato fideiussione nei confronti di **Bank of China** per il debito di **[redacted]** e che la banca cinese è attualmente creditrice di **Pasta Zara s.p.a.** per Euro 16.666.667,00.

AmMESSO che – come affermato dal Tribunale – la documentazione depositata “consenta di ricostruire una per una le operazioni di finanziamento e di rimborso intercorse, anche con riferimento alle date e all'entità dei prestiti e dei rimborsi”, occorre rilevare che sono state le banche ricorrenti a compiere tale ricostruzione e non l'attestatore o i commissari (ed è appena il caso di osservare che le reclamanti dispongono dei mezzi e del personale per compiere l'indagine, a differenza della generalità dei creditori). Le movimentazioni di denaro “intercompany” non sono state indicate in ricorso e neppure nell'attestazione, ed anche i commissari si sono

astenuti dall'esaminarle, non trovando rappresentazione nella relazione ex art. 172

l.fall.

Rimane perciò non chiarita la ragione per cui, pur avendo interamente rimborsato i finanziamenti (con eccezione di Euro 50.000), **Pasta Zara** s.p.a. continui ad essere debitrice, in forza della fideiussione, nei confronti di **Bank of China** per oltre 16 milioni di euro.

Pasta Zara s.p.a. non dà alcuna spiegazione di ciò neppure nella comparsa di costituzione nel presente procedimento di reclamo.

E' perciò innegabile che i creditori non siano stati informati dell'ammontare dei finanziamenti erogati da **Haul** a **Pasta Zara** s.p.a., delle ragioni della garanzia fideiussoria, della consistenza dei rimborsi dei finanziamenti e delle circostanze temporali in cui le restituzioni sono avvenute.

Il Tribunale di Treviso ha riconosciuto che "nel ricorso e negli atti ad esso allegati manca un preciso riepilogo di ogni singolo finanziamento e rimborso", ma è poi giunto alla non condivisibile conclusione secondo cui "tale carenza informativa riguarda un aspetto secondario, inidoneo a condizionare la espressione di voto".

La Corte ritiene che, alla luce delle movimentazioni di denaro tra le due società compiute nell'anno precedente al deposito del ricorso ex art. 161 l.fall. (come evidenziate dalle reclamanti) e della permanenza di un consistente debito di **Haul** nei confronti della banca cinese, di cui **Pasta Zara** s.p.a. è chiamata a farsi carico, la carenza informativa non sia affatto secondaria, poiché coinvolge la valutazione sulla condotta della debitrice e sull'operato degli amministratori della società.

Si aggiunga che spetta a ciascun creditore, ricevuta un'adeguata informazione, determinarsi liberamente sul voto, senza che sia possibile prestabilire l'idoneità delle informazioni omesse a condizionarne l'espressione.


Si rileva inoltre che le reclamanti non lamentano, come asserisce la resistente, "di non essere state poste in grado di esprimersi sulla base di un consenso informato" (pag. 40 comparsa di costituzione), bensì che la generalità dei creditori non sia stata adeguatamente informata e che ciò abbia viziato il processo decisionale.


Si è poi già osservato che la ricostruzione delle vicende societarie, compiuta dalle reclamanti sulla base della documentazione contabile della società (e verosimilmente anche di conoscenze che derivavano dal loro ruolo di finanziatrici), è il risultato di una specifica indagine conoscitiva e non tutti i creditori possono disporre delle risorse necessarie per compiere la medesima attività.

In ogni caso, la conoscenza acquisita da uno o più creditori non elide l'obbligo di *disclosure* della ricorrente e, tanto meno, esonera l'attestatore ed i commissari dal redigere relazioni esaustive, mettendo a disposizione della generalità dei creditori un corredo informativo completo.



Neppure è ipotizzabile che le osservazioni critiche mosse dalle banche reclamanti in sede di adunanza dei creditori possano avere colmato le carenze informative ascrivibili alla ricorrente ed all'attestatore, se solo si considera che dette osservazioni, anziché indurre ad un approfondimento dei fatti segnalati, sono state sbrigativamente dismesse dai commissari con la nota scritta del 31 luglio 2019, del cui contenuto si dirà in seguito.

Invero, dalla lettura del verbale dell'adunanza tenutasi il 24 luglio 2019, si ricava agevolmente che [redacted] finanziaria Internazionale Investments SGI s.p.a. e Banco dell' [redacted] Tre Venezia s.p.a. (non anche Banca Finanziaria Internazionale s.p.a., della cui presenza non si dà atto), lungi dall'espore alla generalità dei creditori quanto avrebbero autonomamente appurato, si limitarono, per mezzo del loro difensore, a porre ai commissari quattro specifiche domande (se nella valutazione dell'eventuale azione di responsabilità verso gli amministratori fosse stata considerata la restituzione dei finanziamenti alla controllante [redacted] se fosse stata valutata, sempre ai fini dell'azione di responsabilità, la specifica operazione che denominata "Molino Casillo", eseguita poco prima della presentazione della domanda di concordato; se, ai fini della convenienza della proposta concordataria rispetto al fallimento, fosse stata valutata l'ipotesi dell'esercizio provvisorio; se fosse corretto considerare il finanziamento erogando da [redacted] s.p.a. come realizzo concordatario, posto che si trattava di un finanziamento che andava restituito), cui i commissari non diedero risposta nel corso dell'adunanza, riservandosi di approfondire le questioni. Con la nota scritta suddetta, quando il termine per la comunicazione delle dichiarazioni di voto aveva già iniziato a decorrere (il termine, tenuto conto della sospensione feriale, scadeva il 13 settembre 2019, come indicato dal giudice delegato) e parte dei creditori aveva già votato, i commissari fornirono le proprie risposte. Può perciò escludersi che le banche opposenti abbiano portato a conoscenza della generalità dei creditori, nel corso dell'adunanza dei creditori e prima che questi si determinassero nel voto, le informazioni che non erano

contenute nel ricorso ex art. 161 l.fall. e nella relazione del dott.  

.
Non ha poi rilevanza il fatto che le tre banche non abbiano agito in giudizio ai sensi dell'art. 2934 c.c. nei confronti degli amministratori, trattandosi di una libera scelta non sindacabile da parte della Corte.

1.2. Le banche reclamanti si dolgono che non sia stata evidenziata la *mala gestio* degli amministratori, i quali nel biennio 2016-2017 avrebbero restituito alla controllante oltre Euro 67 milioni in violazione degli artt. 2497 *quinquies* e 2467 c.c.

Inoltre, secondo le banche reclamanti, l'attestatore ed i commissari dovevano segnalare la natura "preferenziale" dei pagamenti effettuati da  a favore di  s.p.a. nel corso del 2017 per quasi Euro 36 milioni, di cui Euro 14 milioni corrisposti nel periodo giugno-ottobre 2017.

Il Tribunale ha affermato che è *"sufficiente che i creditori siano posti nelle condizioni di ricostruire le operazioni di rilievo in modo completo e quindi possano decidere sulla base di un'esposizione veritiera e che contenga le circostanze di fatto essenziali"*, dovendosi escludere che l'obbligo informativo richieda che il debitore sia tenuto ad informare i creditori anche in ordine alle "conseguenze giuridiche ed economiche di tali condotte (cioè delle condotte di mala gestio) rilevanti per il concordato"; pertanto, *"una volta che il debitore abbia fornito i dati per un corretto inquadramento della fattispecie, i creditori, grazie anche*

all'intervento tecnico del Commissario Giudiziale, sono posti in grado di dare una valutazione ai fatti e quindi di esprimere un voto libero e consapevole. Del resto, anche nella procedura concordataria il contraddittorio tra le parti (debitore e creditori) si sviluppa attraverso la prospettazione di tesi contrastanti, sicché è normale che le rispettive interpretazioni e valutazioni dei fatti differiscano o possano essere in opposizione tra loro. Così pure è fisiologico che le valutazioni del debitore, seppure opinabili, siano caratterizzate da un congruo livello di discrezionalità e mirino a salvaguardare il proprio operato, anche con riferimento ai fatti accaduti prima dell'ingresso in procedura, e ciò è legittimo purché le dette valutazioni non si fondino su una scorretta o maliziosa esposizione dei dati di fatto rilevanti. In definitiva, ciò che conta è la condotta scorretta in danno dei creditori, non la valutazione o la interpretazione dei fatti sostenuta dal debitore".

Osservano le banche reclamanti che dalle scritture contabili della società emerge che, dal 2015 al 2017, Pasta Zani s.p.a. ha restituito alla controllante [redacted] oltre Euro 53 milioni di finanziamenti, cui si aggiungono circa Euro 14 milioni erogati nel 2017 e restituiti nello stesso anno. In particolare, il 2 marzo 2017 [redacted] avrebbe concesso alla controllata un finanziamento di Euro 11.400.000, con scadenza 3 marzo 2018, integralmente rimborsato in via anticipata il 1° giugno 2017. Il 7 giugno 2017 [redacted] erogava ulteriore finanziamento di Euro 2.460.000 con scadenza 31 maggio 2018, anche questo rimborsato anticipatamente nel secondo semestre del 2017.

Precisano ancora le reclamanti che nel corso del 2017 furono rimborsati oltre Euro 36 milioni e l'ultima dazione avvenne il 17 ottobre 2017.

Né il ricorso né l'attestazione hanno indicato l'ammontare dei finanziamenti restituiti alla controllante. Non pare che i commissari abbiano approfondito la questione, atteso che la relazione ex art. 172 l.fall. non fornisce alcuna precisazione.

Nel ricorso si legge: "... in ordine alla "struttura contrattuale" dell'operazione, preme qui rilevare che la concessione delle garanzie sopra descritte a favore di **Bank of China** da parte di **Pasta Zara** (cd. garanzie "ascendenti" in quanto prestate dalla controllata nell'interesse della controllante) rispondeva all'interesse sociale di **Pasta Zara**. Ed infatti, le somme erogate a **Bank of China** ai sensi del Primo Finanziamento **Bank of China** e del Secondo Finanziamento **Bank of China** sono state successivamente "trasferite" sotto forma di finanziamento-soci, da **Bank of China** a **Pasta Zara**, che le ha utilizzate al fine di far fronte alle obbligazioni di pagamento nei confronti dei propri fornitori. Ciò ha generato, in capo a **Pasta Zara**, corrispondenti debiti da finanziamento-soci nei confronti di **Bank of China** come risulta, tra l'altro, dal bilancio 2016. Detti debiti sono stati oggetto di rimborso, da ultimo in data 17 ottobre 2017, eccezion fatta per il residuo importo di Euro 50.000,00 (collocato tra le passività di natura postergata ai fini del presente ricorso)" (v. pagg. 27 e 28 del ricorso).

L'attestazione riferisce della garanzia che **Pasta Zara** ha rilasciato a favore di **Bank of China** nell'interesse di **Bank of China** e del debito residuo di Euro 16.666.667, di cui – secondo il piano presentato – la garante dovrebbe farsi carico integrale "in

considerazione della situazione di tensione finanziaria in capo a [REDACTED] ma
trascura di indicare i rimborsi effettuati alla controllante e d'interrogarsi sulla
natura postergata degli stessi.

Come già osservato, nella relazione dei commissari nulla si aggiunge a quanto
indicato in ricorso.

Nella nota del 31 luglio 2019, in risposta alle domande proposte dalle banche in
sede di adunanza dei creditori, i commissari riferivano che "al 31 dicembre di detto
anno il debito verso il socio [REDACTED] ammontava alla somma di € 38.600.000. Nel
corso dell'esercizio 2016 il finanziamento si è ridotto, così che al 31 dicembre
2016 il debito di [REDACTED] ammontava a € 21.931.735 (-16,7 mln). Nella prima
metà dell'esercizio 2017 si riduceva ulteriormente (-19,5 mln) e al 31 dicembre
2017 il debito verso [REDACTED] ammontava quindi a € 50.000, somma esistente alla data
di avvio della procedura concordataria".

Dunque, i commissari non hanno rilevato che nel 2017 erano stati erogati Euro
11.400.000, rimborsati anticipatamente il 1° giugno 2017 ed il 7 giugno 2017 un
ulteriore finanziamento di Euro 2.460.000, anch'esso rimborsato anticipatamente
nel secondo semestre del 2017.

Affermano i commissari che "contrariamente a quanto affermato dal creditore, non
appare assolutamente pacifica l'esistenza delle circostanze che avrebbero
obbligato [REDACTED] alla postergazione del credito di [REDACTED] rispetto al
soddisfacimento di tutti gli altri creditori. Affinché risulti operativo l'istituto della
postergazione ex lege, occorre infatti che la situazione di disequilibrio finanziario

sussista sia al momento della concessione del finanziamento, sia al momento dell'esecuzione del rimborso al socio".

L'affermazione si basa sull'errato presupposto che il finanziamento sia stato concesso una sola volta nel 2015 e sia stato progressivamente ridotto da **Pasta Zara** s.p.a., mentre si è detto che ancora nel 2017 pervennero dalla controllante finanziamenti a favore della controllata, che questa provvede a rimborsare nel corso dello stesso anno.

I commissari non hanno perciò indagato i trasferimenti di denaro tra le due società, non offrendo ai creditori concorsuali una rappresentazione corretta ed esaustiva di quanto finanziato e di quanto (e quando) rimborsato.

Sostiene la resistente che: i) i rimborsi dell'esposizione finanziaria nei confronti di Ffauf sono avvenuti in un momento in cui la società non si trovava ancora in una situazione di crisi; ii) i rimborsi "si inserivano all'interno dell'articolata operazione finanziaria con **Bank of China** (ampiamente descritta nel ricorso), nel cui ambito la società si era costituita garante di **Ffauf** ed allora, come correttamente osservato nella memoria (e "chirurgicamente" censurato dalle reclamanti nel riportare il relativo passaggio), è chiaro che l'esposizione fideiussoria di **Pasta Zara** nei confronti di **Bank of China** non può che essere, necessariamente e sotto il profilo sostanziale e di rischio, parificata alla ordinaria 'esposizione finanziaria per cassa' della società', sicché **Pasta Zara**, così come rimborsava i propri creditori 'diretti' per cassa (tra cui le reclamanti), si tutelava dal rischio di aggressione da parte del 'creditore indiretto' (in quanto creditore

dalla stessa garantito) **Bank of China**, riducendo la propria esposizione di natura fideiussoria nel momento in cui provvedeva al rimborso dei finanziamenti soci resti disponibili da **Ufa** proprio a valere sulle risorse alla stessa erogate da **Bank of China**. Né, peraltro (e diversamente da quanto il reclamo – e ancor prima l'opposizione – sembra lasciar intendere), i soci ultimi di **Ufa** hanno mai percepito alcun importo a valere sulle somme rimborsate da **Pasta Zara s.p.a.** nel contesto dell'operazione con **Bank of China**” (pagg. 43 e 44 della comparsa di costituzione).

Circa l'affermazione della resistente secondo cui i rimborsi dell'esposizione finanziaria nei confronti di **Ufa** sono avvenuti in un momento in cui la società non si trovava ancora in una situazione di crisi atteso che “ancora nella prima parte dell'esercizio 2017 rientrava nella fascia delle società *in bonis*” (pag. 37 della comparsa di costituzione), basti osservare che il ricorso è stato depositato il 3 maggio 2018, sì che tutti i pagamenti compiuti dopo il 3 maggio 2017 rientrano nel periodo sospetto.

Soprattutto, occorre evidenziare che la crisi di **Pasta Zara s.p.a.** risale quanto meno al 2015. Gli stessi commissari hanno infatti affermato che “*Le tre cause primarie di crisi individuate (calo delle vendite, insufficiente marginalità, sottoimpiego della capacità produttiva e squilibrata struttura finanziaria) sono presenti da diversi anni, quantomeno dall'esercizio 2015, con segnali evidenti già dai bilanci aziendali, dai bilanci riclassificati e dagli indici di bilancio (ratios) elaborati*

secondo metodi canonici e quindi di generale conoscibilità" (pag. 60 della relazione).

Dunque, non potevano esserci dubbi sull'applicabilità dell'art. 2467 c.c., richiamato dall'art. 2497 *quinquies* c.c. I debiti per i finanziamenti ricevuti nel 2017 erano senz'altro postergati, ma tali dovevano considerarsi, ai sensi del 2° co. dell'art. 2467 c.c., anche quelli sorti nell'anno precedente.

Pertanto sarebbe stato doveroso accertare quali operazioni fossero state compiute tra la controllante e la controllata nel biennio 2016-2017 ed offrire ai creditori, una chiara e completa rappresentazione di quanti fossero stati i pagamenti di crediti postergati che [redacted] s.p.a. aveva compiuto a favore di [redacted].

Già s'è detto che si ignora come sia stato utilizzato il denaro che [redacted] s.p.a. ha rimborsato a [redacted]. Se anche fosse stato interamente utilizzato per rimborsare [redacted] Bank of China (circostanza che contrasta con il fatto che, mentre [redacted] s.p.a. ha pressoché interamente rimborsato [redacted] Bank of China continua ad essere creditrice ed è stata ammessa al concorso, per oltre 16 milioni di euro, nei confronti di [redacted] s.p.a. in ragione della fideiussione da quest'ultima concessa a favore della controllante, che quindi è ancora debitrice nei confronti della banca cinese), non per questo i crediti di [redacted] verso [redacted] s.p.a. perdevano la natura postergata.

In ogni caso, quand'anche il denaro fosse stato interamente utilizzato da [redacted] per rimborsare [redacted] Bank of China pagando la controllante [redacted] s.p.a. ha pregiudicato la generalità dei creditori concorsuali. Infatti, il credito di [redacted] Bank of China nei

confronti della garante **Pasta Zara**, in quanto chirografario, sarebbe stato rimborsato nella misura del 33%, cioè nella stessa misura di tutti gli altri debiti chirografari. Al contrario, il rimborso a **Faui** è stato pressoché integrale.

Se poi, come parrebbe ipotizzarsi dalla relazione dell'attestatore, il debito di oltre 16 milioni di euro che permane in capo a **Pasta Zara** s.p.a. nei confronti della banca cinese riguarda una garanzia fideiussoria prestata nell'interesse di **Faui** per un finanziamento che non era destinato alla controllata (si ricorda che l'attestatore ha riferito che **Pasta Zara** s.p.a. ebbe a rilasciare una garanzia a prima richiesta a favore di **Bank of China** per un importo massimo di euro 23.000.000, valida fino al 20 luglio 2021, e che il debito residuo di **Faui** verso **Bank of China** ammontava il 4 maggio 2018 ad euro 16.666.667,00), rimane ingiustificato il fatto che **Pasta Zara** s.p.a. abbia pagato il debito nei confronti della controllante, sapendo che era titolare di un controcredito di oltre 16 milioni di euro per quanto avrebbe dovuto corrispondere a **Bank of China** (ed infatti il piano prevede che **Pasta Zara** s.p.a. “*si faccia carico integrale di tale debito, in considerazione della situazione di tensione finanziaria in capo a **Faui***”).

In sintesi, la controllante è stata interamente soddisfatta, mentre a **Pasta Zara** s.p.a. rimane l'esposizione debitoria nei confronti di **Bank of China** per la garanzia prestata a favore della controllante.

Irrilevante è il fatto che anche le tre banche reclamanti (i cui crediti – è bene evidenziare – non erano postergati) abbiano ricevuto nel 2017 pagamenti da parte di **Pasta Zara** s.p.a. (pagamenti il cui ammontare complessivo di Euro 998.393,79,

come indicato a pag. 32 della comparsa di costituzione di **Pasta Zara** s.p.a., non è comparabile con l'entità dei finanziamenti rimborsati alla controllante **[redacted]**).

In questa sede non è possibile dire in che misura gli amministratori di **Pasta Zara** s.p.a. fossero eterodiretti da **[redacted]** (l'attestatore ha riferito che **[redacted]** è riconducibile alla famiglia **[redacted]** e **[redacted]** **Bragagnolo Eurio**, **[redacted]** **Alberto** ed **[redacted]** **Arianna** erano, gli amministratori di **Pasta Zara**: v. pag. 18 dell'attestazione), come sostengono le reclamanti. Certo è che, decidendo di rimborsare la controllante, gli amministratori hanno danneggiato i creditori concorsuali, anche quelli chirografari, i quali dovevano essere legalmente preferiti a **[redacted]**.

Questo fatto doveva essere rappresentato dall'attestatore, il quale l'ha invece trascurato. Anche i commissari avrebbero dovuto esaminare la vicenda, affinché fosse valutata dai creditori al momento del voto. Ed invece nel paragrafo dedicato alla condotta della debitrice si legge solamente che *“con riferimento alla correttezza, nel corso delle verifiche svolte dai sottoscritti non sono emersi fatti di rilievo giuridicamente censurabili, salvo dover evidenziare come anteriormente al deposito del Ricorso di cui all'art. 161, sesto comma, 1. fall. (avvenuto in data 3 maggio 2018), e precisamente tra il 30 aprile e il 2 maggio 2018, ovvero successivamente all'assunzione della decisione di ricorrere alla presente procedura concorsuale, siano stati effettuati pagamenti a favore del fornitore **[redacted]** Spa per oltre 2,2 milioni di euro”* (v. pag. 62 della relazione).

Si può quindi concludere che, con riferimento ai rimborsi dei finanziamenti, il ricorso, l'attestazione e la relazione dei commissari sono stati gravemente carenti.

